NElle molte applicazioni, ne' quali hà verſato il Magiſtrato Noſtro per riparare da pregiudicii il Dacio della Mercanzia di queſta Città, e Termini ſi è reſa oſſervabile l'abuſiva, e dannata introduzione in Villa della Battaglia di Sbarcarſi le Mercanzie venienti dalla Parte d'Eſte ponendole in Caſa privata, che vengono poi malitioſamente diſperſe nel Territorio per il Fiume di Sotto, e per Terra in danno del ſudetto Dacio.

Perche però il diſordine non prenda piede, ne s'avanzi la Corrutela dannoſa al publico Patrimonio, con l'Auttorità demandataci dal SeSeniſſimo Maggior Conſiglio reſta da Noi prohibito, & abbolito in detta Villa qualunque recetacolo de Colli, che dalla Parte di Eſte paſſaſſero per la medeſima Villa in Barca, Carri, ò Cavalli, dovendo tutte le Merci ſenz'altra diſtrazione giungere immediatamente in queſta Città, e nella publica Dogana in Piazza levando la Bolletta alla Porta Saraſineſca, e pagando il dovuto Dacio riconoſciuti, che ſiano li Colli. Reſta d'Ordine Noſtro riſolutamente comeſſo ad'Alviſe Callegari, che à qual ſi ſia altro habitante in detta Villa, che non ardiſcano da quì avanti ricevere nelle loro Ca-

ſe Mercanzie di ſorte alcuna in neſſuna benche minima quantità, che capitaſſero in Barca, ò in altra maniera, e così pure li Barcaroli, Carattieri, ò Cavallari di non permettere lo Sbarco, e Scarico, perche paſſino direttamente in queſta Citta, in pena di Bando, Prigione, e Galera ad'arbitrio del N.H. Capitanio, nella quale incorreranno nel caſo di minima traſgreſſione, e per rilevare l'innobbedienza ſaranno ricevute Denontie Secrete.

Dal Sindicato in Padoa li 1. Maggio 1722.

A Cautela maggiore del Dazio Mercanzia di queſta Città, col quale deve intenderſi il Poſto, da lungo tempo inſtituito in Sant'Elena, dove le Mercantie andanti, e venienti dal Ferrareſe, Mantoano, & altre Giuriſdizioni fanno il loro Stazio; per queſto, reſterà conſegnato à quel Ricevitore, ò ſia Speditore un Libro publico Bollato, ſopra cui dovrà di tempo in tempo regiſtrare eſſattamente, e fedelmente le Mercanzie medeſime, reſtando obbligato à preſentare nella Cancellaria Fiſcale le Note di Meſe in Meſe, perche ciò ſerva di confronto, ò al Governatore del ſudetto Dacio, quando camini per conto Publico, ò al Conduttore, quando ſia affittato. In caſo, che ſi ſcopriſſe

alcuna omissione; collusione, ò defraudo; sarà obligato il sudetto Speditore al rissarcimento del Dacio, e doppio Dacio, e soggetto alle Pene Criminali proportionate alla Colpa. Restarà in arbitrio del Governatore, ò Conduttore di detto Dacio far produrre il Libro dal sudetto Speditore, per farne le necessarie osservazioni, e rilevare sè tutti li Colli giunti in sue mani siano capitati in questa Città, & habbiano sodisfatto il Dacio Mercantia, come sono tenuti, e come è risoluta volontà del Magistrato Nostro, che sia essequito quanto resta nella presente prescritto.

Data dal Sindicato in Padova 13. Maggio 1722.

ASsentito dalla Sovrana Auttorità dell' Eccellentissimo SENATO per facilità del Comercio, riguardo alli frequenti impedimenti della Navigazione, che le Mercanzie vengono Spedite da Venezia per la Lombardia, e quelle, che si stavano da detta Parte incaminate à Venezia, ò altri Luochi, le quali arrivano in Este à quei Speditioneri, possano proseguire il Camino per il Canale del Gorzon à comodo della Negotiatione, resta incaricato il Magistrato Nostro da Riverite Ducali de dì 11. Maggio corrente ad' estendere le necessarie provisioni

per assicurare al Datio della Mercanzia di questa Città le dovute contribuzioni sopra tutti li Colli, tanto andanti, quanto venienti à tenore della pratica, & antica Tariffa, che attualmente s'osserva quì in Padova, e che ordiniamo, che sia stampata, col metodo della quale si riscuote, e deve riscuotersi il Datio del Transito delli Colli stessi.

Dando però Noi pronta essecuzione alla publica volontà espressa in dette Ducali, habbiamo Ordinata l'estesa degl'Infrascritti Capitoli, con quali, dourà esser regolato da questo Giorno in poi l'uso delli ricoveri in Este de Colli stessi, senza minima alterazione à quanto viene da Noi prescritto.

Primo. Restando aboliti, e revocati gl'Accordi fatti alli due speditori Paitoni, e Pandolfi, saranno essi obligati à pagar il Dacio Mercantia di questa Città per li Colli, che s'estragono da Venezia, e retrogade trasportono in detta Città, à norma della pratica, e giusto alla sudetta Tariffa.

Secondo. Essendo necessario Ministro nella Terra d'Este, per invigilare all'interesse del Datio della Mercanzia di questa Città, resta pure da Noi instituito tal Carico, & à quello sarà eletto dourà esser consignato ogn'Anno dalla Cancellaria Fiscal un Libro Publico Bollato, e Cartato, e con Bollette numerate, in cui debba registrare li Colli, che di tempo in tempo capitaranno indrizza-

ti alli ſudetti Paitoni, e Pandolfi, & à qualunque altro, tanto da Venezia per inoltrarſi in Lombardia, quanto venienti da detta Provincia incaminati à Venezia, appoſtando debitori nel Libro eſſi Paitoni, e Pandolfi, & ogn'altro Speditore, à Carico de quali reſterà il far preceder l'aviſo al Miniſtro all'arrivo de Colli, perche li poſſa viſitare, & à loro obligo di notificare intieramente li Colli ſteſſi, ſenza occultarne alcuna minima parte, al che ſe mancaſſero cadano nella pena di Ducati cento per cadauna volta, & al riſſarcimento del Datio, e doppio Datio, e ſiano ſoggetti render conto della traſgreſsione in via Criminale per riportare le pene corporali ad'arbitrio della Giuſtitia.

Terzo. Il ſudetto Miniſtro, che ſarà eletto prò tempore habbi obligo indiſpenſabile d'eſplorare con fede, e pontualità ſopra li Colli, che giungeranno di tempo in tempo in Eſte dall'una, e dall'altra parte, viſitando con aſsiduità, e frequenza le caſe de ſpeditori, e li luochi, dove foſſero ripoſti, numerandoli diſtintamente, perche non ſia comeſſa fraude à publico pregiuditio, rilaſciandole le Bollette gratis nel punto, che capitaranno per incaminarſi à Venezia, ò che giunti da Venezia doveranno avanzarſi in Lombardia facendo regiſtro di volta in volta nel ſudetto Libro delle Bollette, che rilaſcierà con la nota diſtinta de Colli.

Quarto. Saranno obligati li Speditori, qualunque

que volta, che capitaranno Colli da Venezia per la via del Gorzon, ò ne ſpediſſero per la medema ſtrada di quelli provenienti dalla Lombardia di levar dal Miniſtro le Bollette, che le ſaranno conſegnate gratis, nelle quali dourà eſſer eſpreſſo il numero preciſo de Colli; & eſſendo trovati in camino ſenza dette Bollette, s'intenderanno incorſi nella pena di Ducati cento per cadauna volta, e nella perdita della robba per contrabando.

Quinto. Dalla Cancellaria Fiſcale dourà eſſer conſignato il Libro Publico, e Bollette, al ſudetto Miniſtro, ricevendo dallo ſteſſo la ricevuta, e ſarà obligato detto Miniſtro trasmettere al N.H. Capitanio prò tempore di Meſe, in Meſe per il tempo, che il Datio caminerà per conto Publico, & al Conduttore, quando foſſe affittato, le copie autentiche tratte dal Libro Publico dell'eſpedizione de Colli, & all' incontro tenuti li ſudetti ſpeditori pure di Meſe, in Meſe, al pronto pagamento dell'importar del Dacio con la pena in caſo di diffetto.

Seſto. Et acciò il Miniſtro ſia animato ad'eſſercitar con fede il proprio offitio, & adempire alle ſopradette incombenze le reſta aſſegnato Salario Menſuale di L. 37. 4. quale doverà conſeguirlo dalla Caſſa del detto Datio nel tempo, che ſarà diretto per conto Publico, e dal Conduttor reſpettivamente, quando foſſe abboccato, mentre mancando di pontualità nel ſuo miniſte-

niſtero ſarà ſeveramente caſtigato con pena di Corda, Galera, e Prigione, oltre la perdita della Carica.

Tanto ſia inviolabilmente eſſequito. In quorum, &c.

Dal Sindicato in Padova li 13. Maggio 1722.

(PIERO GRIMANI Sindico Inq. in T. F.
(MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.
(Z. ALVISE MOCENIGO 2.° Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.